

Statuto Accademia di Belle Arti di Bari

*"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento."
Art.33, comma 1 della Costituzione italiana*

(Legge 21/12/1999 n° 508 e D.P.R. n°132 del 28/02/2003)

Titolo I - Principi generali

Titolo II - Organi dell'Accademia

Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Titolo I - Principi generali

- Art. 1: Finalità ed autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Bari
- Art. 2: Principi generali di programmazione ed organizzazione
- Art. 3: Ricerca e didattica
- Art. 4: Diritto allo studio
- Art. 5: Rapporti con l'esterno

Titolo II - Organi dell'Accademia

- Art. 6: Organi dell'Accademia
- Art. 7: Presidente
- Art. 8: Direttore
- Art. 9: Consiglio di Amministrazione
- Art. 10: Consiglio Accademico
- Art. 11: Collegio dei professori
- Art. 12: Consulta degli studenti
- Art. 13: Nucleo di valutazione
- Art. 14: Revisori dei conti

Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa

- Art. 15: Uffici ed organizzazione amministrativa

Titolo IV - Norme finali e transitorie

- Art. 16: Norme finali e transitorie

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità ed autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Bari

1. L'Accademia di Belle Arti di Bari, di seguito denominata Accademia, è un'Istituzione di alta cultura che compone, in conformità ai trattati comunitari, il Sistema di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale promosso e riconosciuto dall'art. 33, comma 3, della Costituzione.
L'Accademia è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e pratiche artistiche, scientifiche e tecnologiche.
2. L'Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali nonché la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica.
3. L'Accademia potrà costituire, sulla base della contiguità territoriale e nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 nonché strutture delle università.
4. L'Accademia realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme sancite dalla legge 21/12/1999, n°508 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
5. Nel rispetto della normativa vigente l'Accademia ha facoltà di istituire sedi decentrate, in Italia e all'estero, in coerenza alle linee di programmazione e sviluppo del sistema di alta formazione artistica e musicale definita ai sensi di legge, ed in conformità ai regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Art. 2 - Principi generali di programmazione ed organizzazione

1. L'Accademia realizza le sue finalità tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2. L'Accademia adegua l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia ed economicità anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.
3. L'Accademia, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura artistica attraverso l'esercizio integrato di attività di ricerca, di insegnamento e di produzione.
4. L'Accademia, che è titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferite da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione e alla realizzazione degli obiettivi di crescita culturale contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, in particolare della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari, provvedendo alla loro definizione e attuazione con l'autonomia di cui dispone.
5. L'Accademia adegua la propria organizzazione alla sostenibilità e all'alta qualità complessiva dell'Istituzione e dei relativi corsi di studio.
6. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Accademia provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e d'insegnamento del personale docente e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con le altre Istituzioni dell'A.F.A.M., con le Università, con Enti pubblici, con Enti e soggetti privati, con associazioni e cooperative, con Enti e strutture professionali attivi nei settori delle arti, della comunicazione e della produzione, attraverso l'istituzione di Centri e Consorzi, la stipula di Protocolli d'intesa, di Convenzioni e la sottoscrizione di contratti in conformità ai regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
Inoltre, per le finalità di cui all'art.1 del presente Statuto, promuove attività e azioni, ivi compresa la costituzione di una Fondazione o altre forme giuridiche come strumento per favorire la valorizzazione dell'Accademia, la promozione dell'arte in tutte le sue forme espressive e declinazioni.

Art. 3 - Ricerca e Didattica

1. L'Accademia, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
2. L'Accademia, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per la conoscenza e la produzione delle Arti, favorisce le iniziative proposte dalle strutture dell'Accademia e dai singoli docenti.
3. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia le metodologie d'insegnamento garantendo la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
4. L'Accademia può istituire una casa editrice accademica quale strumento integrante del sistema della ricerca e della disseminazione dei risultati, ed in conformità ai regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Art. 4 - Diritto allo studio

1. L'Accademia, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio, promuove ed intensifica i rapporti con l'A.Di.S.U, ente regionale istituzionalmente preposto all'organizzazione ed erogazione di servizi finalizzati a favorire il diritto allo studio, e/o con altri enti simili, per rendere effettiva la fruizione dei servizi e dei benefici previsti dalla legge.
2. L'Accademia rende effettivo il diritto allo studio, predisponendo altresì spazi ed attrezzature adeguati che consentano la piena partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, promuovendo azioni specifiche per l'accesso ai corsi della formazione accademica, per il recupero e l'inclusione, con riferimento anche agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento e per gli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico, ferme restando le vigenti disposizioni di legge. Inoltre, ricorre anche a strutture decentrate e favorisce l'istituzione di corsi per studenti lavoratori nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.
3. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni o borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi devono tener conto del merito e delle condizioni

economiche degli studenti in conformità alla normativa vigente in conformità ai regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

4. L'Accademia attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
5. L'Accademia organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, allo scopo di agevolare la corretta individuazione del percorso formativo e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro già durante il corso degli studi.
6. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Consiglio Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate previste dal relativo regolamento, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Accademia attraverso il pagamento di contributi determinati in relazione a standard di costi dei servizi didattici, nonché in riferimento al reddito e al merito.

Art. 5 - Rapporti con l'esterno

1. L'Accademia, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi territoriali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica e con enti pubblici ed enti e soggetti privati.
2. L'Accademia realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema scolastico, educativo e della formazione professionale.
3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Accademia può sviluppare attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Accademia può partecipare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio in conformità ai regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Titolo II - Organi dell'Accademia

Art. 6 - Organi dell'Accademia

1. Sono organi dell'Accademia:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Consiglio Accademico;
 - e. il Collegio dei professori;
 - f. la Consulta degli studenti;
 - g. il Nucleo di valutazione;
 - h. i Revisori dei conti;
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni. I componenti di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. I compensi dovuti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti definiti dal decreto Ministeriale di cui al comma 3 dell'art.4 del DPR 132 /2003.

Art. 7 – Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art.6 comma 1 del D.P.R. n°132 del 28.02.2003. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, prima della scadenza del mandato in corso.
4. Il Presidente adotta, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.P.R. 132 del 28.02.2003, con proprio decreto, i regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.
5. In particolare è compito del Presidente, in coerenza con i piani e i programmi adottati dai competenti organi accademici, promuovere e valorizzare il ruolo e le attività dell'Accademia.
6. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico e scientifico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico. In particolare il Direttore:
 - a. stipula protocolli d'intesa, convenzioni con altre Accademie, e con Università italiane e straniere, con Enti o Istituzioni Pubbliche o Private per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica, in conformità ai regolamenti previsti dall'art.2, commi 7e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - b. sovrintende sulle attività di formazione, di ricerca e produzione e sui relativi servizi dell'Accademia;
 - c. convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - d. convoca e presiede il Collegio dei professori, stabilisce l'ordine dei lavori e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - e. nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da regolamento didattico;
 - f. esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del d.lgs.165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'Accademia;
 - g. predispose la relazione annuale sulle attività dell'Accademia, in collaborazione con il Consiglio Accademico;
 - h. è componente di diritto, con voto deliberante, del Consiglio di Amministrazione;
 - i. si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un Vicedirettore e di delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia, e di ogni altra collaborazione utile al buon andamento dell'Istituzione;
 - j. in caso di dimissioni, presentate e confermate, il professore con maggiore anzianità di servizio provvede, entro i 60 giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla indizione delle votazioni per l'elezione del nuovo direttore;
 - k. il Vicedirettore, designato fra i professori di ruolo, supplisce il Direttore in tutte le funzioni, che non siano a questi espressamente riservate da specifica disposizione regolamentare e legislativa, nei casi di impedimento o di assenza, nonché per gli atti di ordinaria

amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio e fino all'entrata in carica del nuovo eletto;

- l. il Direttore è eletto dai docenti dell'Accademia tra i docenti a tempo indeterminato della stessa o anche di altre Istituzioni AFAM, in possesso dei seguenti requisiti: di aver esercitato una esperienza di Direzione nonché esperienze professionali acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, ivi comprese quelle di vice-Direzione, di partecipazione in qualità di componente al Consiglio Accademico e/o Consiglio di Amministrazione.
- m. il Direttore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
- n) Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- o) il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- p) al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d. uno studente designato dalla consulta degli studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2 lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:
 - a. delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del D.P.R. 132/03 la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Tale dotazione è approvata con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
 - f. approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il consiglio accademico;
 - g. determina l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti;
 - h. delibera l'eventuale costituzione di appositi comitati per la gestione di progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e di Accademia, sentito il Consiglio Accademico;
 - i. delibera le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei compiti della consulta degli studenti;
 - j. delibera il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - k. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'Accademia, dallo statuto e dai regolamenti;

7. Il Consiglio di Amministrazione assume le sue deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 10 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 9 (nove) componenti, si riunisce su convocazione del Direttore o per richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assegnate, all'inizio di ogni riunione a un componente del Consiglio Accademico.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a. sei tra docenti di ruolo dell'istituzione, con almeno cinque anni di servizio, eletti dal corpo docente, che abbiano svolto attività culturale e professionale nel campo artistico, della produzione e della ricerca;
 - b. due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
 - a. determina il piano d'indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e ne verifica l'attuazione;
 - b. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
 - c. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
 - d. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della predetta legge;
 - e. delibera il calendario accademico;
 - f. determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
 - g. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi degli studenti;
 - h. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio d'Amministrazione
4. Il Consiglio Accademico, nell'adempimento delle sue funzioni, si avvale dei pareri, indicazioni e proposte avanzati dal collegio dei professori ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 132/03.

Art. 11 - Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia;
2. Il collegio dei professori:
 - a. esprime parere sulla costituzione e modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;
 - b. esprime parere sui criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
 - c. esprime parere sulle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica.

Art. 12 - Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell' Accademia ;
2. La Consulta degli studenti è composta da un numero di studenti, eletti dagli iscritti dell'Accademia, proporzionato agli stessi come da art. 12, comma 1 del D.P.R. 132/03 ; ad essi si aggiungono i rappresentanti degli stessi nominati nel Consiglio Accademico di cui all'art. 10 del presente Statuto;
3. La Consulta degli studenti esercita le funzioni consultive e propositive previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, e avanza richieste e indicazioni al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

Art. 13 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche

- mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base dei criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e Ricerca, anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c. acquisisce, periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto sulla relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Accademia assicura al nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 - Collegio dei revisori

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa

Art. 15 - Uffici ed organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
4. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
5. Le funzioni del Direttore Amministrativo sono indicate nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel CCNL.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 16 - Norme finali e transitorie

Fa parte integrante del presente Statuto, costituendone fonte normativa, il seguente Allegato A - Fonti Normative dell'Istituto - contenente le procedure di adozione dello stesso Statuto, del Regolamento Didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi.

Allegato A

Fonti normative dell'Istituto

Statuto

1. Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
6. È trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
7. Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
8. La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento didattico

1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
9. È deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli studenti.
10. In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio d'Amministrazione.
11. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
12. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
13. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto.
14. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
15. In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera, secondo uno schema-tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

16. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
17. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
18. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanze e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento degli Uffici Amministrativi

1. Il Regolamento degli Uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
19. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento funzione pubblica.
20. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
21. La revisione del Regolamento degli Uffici amministrativi avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.